



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

**DOTT. RAG. FABRIZIO GIOVANNI POGGIANI**

*Dottore commercialista – Revisore legale – Pubblicista*

\*\*\*

## **COVID 19 (CORONAVIRUS)**

**REGIONE TOSCANA - ORDINANZA N. 48 DEL 3 MAGGIO 2020**

**COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA PER PROTOCOLLO**

**ANTICONTAGIO**

**E D.P.C.M. 26 APRILE 2020 PER SANIFICAZIONE AMBIENTI DI**

**LAVORO**

\*\*\*

*Gentile Cliente,*

con riferimento all'ordinanza della Regione Toscana n. 48 del 3 maggio scorso, qui allegata, La invitiamo a procedere, rispettando i termini di seguito indicati, alla compilazione e invio del "protocollo anti contagio"; adempimento che è obbligatorio per tutte le imprese e i lavoratori autonomi.

**Si ricorda che, ai sensi dell'Ordinanza n. 48 precedentemente indicata, i datori di lavoro hanno l'obbligo di redigere un "protocollo di sicurezza anti-contagio" che preveda l'impegno all'attuazione delle misure sopra descritte al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute e dei lavoratori.**

L'adozione del protocollo anti-contagio da parte del datore di lavoro è necessaria per lo svolgimento dell'attività; il protocollo anti-contagio, messo a disposizione anche in versione on-line, dovrà essere compilato mediante l'accesso al sito <https://servizi.toscana.it/presentazioneFormulari>, **a partire dal 6 maggio 2020.**

Si ricorda, altresì, quanto segue:

- **per tutte le attività aperte alla data del 18 aprile 2020, per le quali non sia stato ancora trasmesso il protocollo secondo le disposizioni dell'ordinanza 38/2020, dovrà essere compilato il format on line all'indirizzo sopra riportato, entro la data del 18 maggio 2020**
- **per le altre attività la compilazione del protocollo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla riapertura della propria azienda.**

La compilazione è esclusivamente on line seguendo le istruzioni indicate nello speciale COVID-19 presente sul sito ufficiale della regione <https://www.regione.toscana.it>.

**Coloro che hanno già inviato il protocollo secondo le disposizioni dell'ordinanza n. 38/2020, non devono compilare il format on line, ferma restando l'applicazione dei limiti.**

Si ricorda, inoltre, come già indicato nella precedente circolare e prima di predisporre il detto protocollo che l'impresa e/o lo studio è obbligato ad eseguire le attività indicate negli allegati al D.P.C.M. 26 aprile 2020 (già in Vostre mani, poiché allegato a una precedente circolare dello Studio) e seguendo l'Ordinanza qui allegata ai punti 5, 6 e 7, in particolare.

**L'Ordinanza n. 48 richiede una attività di "sanificazione" (non di mera pulizia e/o manutenzione ma la formulazione è in senso "atecnico") possibile anche in economia (attraverso l'impiego di personale proprio), meglio attraverso ditte esterne (soprattutto per gli ambienti aperti al pubblico) con rilascio, nel primo caso di una dichiarazione sostitutiva e nel secondo caso di una precisa attestazione da parte del soggetto che ha eseguito la detta sanificazione.**

**Sul punto sono presenti ancora incertezze poiché anche la Regione Toscana, sempre al punto indicato, non sembra rappresentare una vera e propria "sanificazione" ma individua, più precisamente, una "igienizzazione" dell'ambiente di lavoro, probabilmente ritenendo che la sanificazione sia destinata ai luoghi dove sono transitati infettati e/o asintomatici (vedi a seguire le definizioni), ricordando di instaurare i registri di sanificazione *ad hoc* obbligatori.**

Si ricorda che le attività individuate nel Protocollo Governo- Confindustria-Sindacati aggiornato il 24 Aprile 2020 richiamato (allegato n. 6) nel D.P.C.M. del 26 Aprile 2020 sono: pulizia giornaliera e sanificazione periodica.

**Per quanto riguarda la sanificazione la prima decisione da prendere da parte del datore di lavoro sarà la definizione della sua periodicità che dovrà dipendere dal settore merceologico, dal tipo di attività svolta e dovrà essere assunto in concerto con l'RLS, l'RSPP e il Medico Competente.**

Al solo fine di dare un ulteriore contributo, ma con invito di valutare singolarmente il da farsi, nell'ottica di salvaguardia delle imprese e dei lavoratori si fa presente quanto segue:

- **PULIZIA:** Rimozione meccanica dello sporco visibile da superfici ed oggetti. Di norma viene eseguita con l'impiego di acqua e detersivi diluiti nella giusta proporzione indicata dal produttore del detersivo. Si utilizzano utensili in grado di esplicare un'azione meccanica (tra cui scope, aspirapolveri e altri strumenti). Riduce sensibilmente il numero di microrganismi presenti ed è comunque un'azione preliminare ai fini delle successive fasi di sanificazione e disinfezione. Le operazioni di pulizia comprendono: a) rimozione meccanica dello sporco; b) lavaggio con acqua; c) detersione con idoneo detersivo; d) risciacquo abbondante. Il processo di risciacquo è fondamentale: affinché la pulizia porti ad una riduzione della carica infettante per rimozione meccanica dei batteri, l'acqua e il sapone non sono sufficienti se non sono combinati ad un'azione di abbondante risciacquo;
- **IGIENIZZAZIONE:** Igienizzare significa pulire a fondo una superficie rimuovendo i batteri e le sostanze nocive. Le sostanze igienizzanti (esempio, ipoclorito di sodio o candeggina) sono attive nei confronti degli agenti patogeni, ma non sono considerate disinfettanti in quanto non autorizzati dal Ministero della Salute come presidi medico chirurgici (nota Ministro Salute del 20 febbraio 2019);

- **DISINFEZIONE**: Disinfettare significa igienizzare ma in modo più profondo, ovvero eliminando quasi il 99% dei batteri presenti su una superficie. Per rendere sicuro un ambiente, dopo la pulizia deve essere fatta la disinfezione con la quale si riduce al minimo la carica batterica e la presenza di microrganismi patogeni, o potenzialmente tali. Il procedimento con l'utilizzo di sostanze disinfettanti riduce la presenza di agenti patogeni, distruggendone o inattivandone in una quota rilevante ma non assoluta (si parlerebbe in tal caso di sterilizzazione). Consiste nell'applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica o fisica (calore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l'inattivazione, il carico microbiologico presente su oggetti e superfici da trattare. Si ottiene con l'utilizzo di detergenti disinfettanti, ma anche di sistemi di disinfezione ambientale specifici. I prodotti che si ritengono più idonei per efficacia battericida-virucida sia per facilità d'uso sia per il basso costo sono i composti del cloro. Per essere definito "disinfettante", un prodotto, prima di essere venduto, deve essere autorizzato dal Ministero della Salute, che lo definisce un presidio medico chirurgico (nota Ministro Salute del 20 febbraio 2019).
- **SANIFICAZIONE (PULIZIA + DISINFEZIONE)**: è l'intervento globalmente necessario per rendere sano un ambiente, che comprende le fasi di pulizia, igienizzazione e/o disinfezione, e di miglioramento delle condizioni ambientali (microclima: temperatura, l'umidità e ventilazione). Lo scopo principale di una sanificazione ambientale ruota tutta quanta attorno al compito di igienizzare i luoghi di lavoro e le aree di produzione, considerando, però, tutta una serie di fattori eterogenei che vanno dalla circolazione dell'aria alla temperatura, dall'umidità all'illuminazione. a differenza della decontaminazione. Si tratta del concetto più ampio, dunque, in quanto "ingloba" ogni azione necessaria a garantire la salubrità degli spazi. È il complesso di procedimenti ed operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo ed il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità ed il rumore. Avviene per garantire un più alto livello di pulizia, a livello batteriologico e di virus. Viene fatta in diversi modi e con diversi agenti come ad esempio l'ozono. Si può sanificare attraverso acqua portata ad ebollizione, vapore o in alternativa aria ad elevate temperature, radiazioni o calore secco. Anche alcune sostanze chimiche possono essere utilizzate come disinfettanti per eliminare virus e batteri. Uno dei migliori agenti di sanificazione è senza dubbio il perossido di idrogeno (la formula chimica è H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>) che è la comunissima acqua ossigenata. La sanificazione va svolta regolarmente e ogni ambiente necessita di procedure specifiche. Ha diversi gradi di intervento e può arrivare fino alla sanitizzazione con sterilizzazione che consiste nell'eliminazione di tutti i microrganismi viventi, sia patogeni che non, e delle loro spore (nella disinfezione non si arriva a un'eliminazione totale come nella sterilizzazione). Non si tratta di una vera e propria sterilizzazione, ma sta un gradino sopra la disinfezione perché serve a rendere un ambiente ancora più sicuro;
- **SANITIZZAZIONE**: Metodica utilizzata per ridurre la carica microbica su oggetti o superfici sino ad un "livello di sicurezza". Metodica che si avvale, previa pulizia con acqua e detergente, dell'uso di un disinfettante per mantenere livelli igienici di sicurezza, su oggetti e superfici (mantenimento per un tempo relativo del livello di contaminazione nei limiti di sicurezza fissati dalla normativa). Si ottiene mediante l'uso di detergenti, seguito dall'uso di disinfettanti battericidi. È impiegata particolarmente nell'industria alimentare;
- **STERILIZZAZIONE**: è la completa eliminazione o la distruzione di tutte le forme di vita microbica (100%). Essa può effettuarsi con mezzi chimici o fisici. I principali agenti sterilizzanti usati sono il

vapore sotto pressione, il calore secco, processi di sterilizzazione a bassa temperatura (Ossido di Etilene) e agenti chimici liquidi. Consiste quindi nell'eliminazione di tutti i microrganismi viventi, sia patogeni che non, e delle loro spore (nella disinfezione non si arriva a un'eliminazione totale come nella sterilizzazione).

Le indicazioni ministeriali, inoltre, indicano come prodotti utili all'eliminazione del SARS COVID 2 i comuni disinfettanti ospedalieri, quali ipoclorito di sodio (0,1%-0,5%), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0,5%). I disinfettanti attivi nei confronti del virus SARS COV2 sono: Acqua ossigenata (0,5%), Cloruro di benzalconio (0,05%), Alcol etilico (70%), Isopropanolo (50%), Ipoclorito di sodio (0,1-0,5%) e Clorito di sodio (0,23%).

**Si invita a fare attenzione a non confondere disinfettanti con igienizzanti; le etichette possono trarre in inganno mentre gli igienizzanti sono dei semplici detergenti che non sono in grado di uccidere i microrganismi, ma rimuovono lo sporco ed il grasso.**

Oltre ai disinfettanti di tipo chimico si possono usare, nella sanificazione che dovrà essere effettuata da ditte iscritte nell'elenco speciale delle C.C.I.A.A., anche disinfettanti di tipo fisico come il calore (calore umido a 100°) oppure l'ozono (mediante generatori – certificati – che sfruttano l'elettricità).

#### **Riferimenti normativi**

- ✓ D.M. 7 luglio 1997, n. 274 - regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n. 82, il cui titolo è "disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione".
- ✓ comma 3, dell'art. 10 del decreto legge n. 7/2007 (in vigore dal 2 febbraio 2007), convertito, con modificazioni dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40.

**Le imprese che svolgono pulizie, disinfezione e sanificazione sono tenute a presentare segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990 all'Ufficio del Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane del proprio territorio tenuti dalla locale C.C.I.A.A..**

Pertanto, ad oggi, in sintesi si può affermare che:

- per esercitare l'attività imprenditoriale di sola pulizia e/o disinfezione (lettere a) e b) dell'art. 1, comma 1, del D.M. 274/1997) occorrono solo i requisiti di onorabilità ed economico finanziari;
- per svolgere anche attività imprenditoriale di disinfestazione e/o derattizzazione e/o sanificazione (lettere c), d) ed e) dell'art. 1, comma 1, D.M. 274/1997) occorrono oltre a quelli del punto precedente anche i requisiti tecnico-professionali (art. 2, comma 3, del D.M. 274/1997), tra cui la presenza del preposto alla gestione tecnica;
- non è richiesta l'applicazione del D.M. 274/1997 ove l'attività di pulizia sia svolta non come attività imprenditoriale, ma come attività in aree di pertinenza propria, con proprio personale;

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordialità.

#### **Allegato:**

1. Ordinanza n. 48 del 3 maggio 2020 della Regione Toscana  
*Pistoia, lì 5 maggio 2020.*

**Dott. Rag. Fabrizio Giovanni Poggiani**